

## VERBALE DI ACCORDO

Addì, 24 gennaio 2013

ASSOAMBIENTE, rappresentata dal Presidente della Sezione Rifiuti Urbani Daniela Sangalli, con l'assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le Relazioni Industriali, e di Donatello Miccoli


e

la Segreteria nazionale UGL Igiene Ambientale, rappresentata dal Segretario Giancarlo Favoccia, dal vice Segretario Maria Rosaria Sellitti e da Carmine Candido, Antonio Parodi, Mauro Piconi

convengono quanto segue.

### ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MOTIVI SINDACALI

1. Le aziende associate ad Assoambiente che applicano il presente CCNL mettono a disposizione di UGL Igiene ambientale un periodo di aspettativa retribuita, per motivi sindacali, nella misura complessiva di 6 (sei) mesi per ogni anno solare.  
L'onere del predetto periodo di aspettativa retribuita è di pertinenza delle aziende associate che applicano il presente CCNL ed è ripartito tra le stesse secondo i criteri e le modalità stabiliti da Assoambiente.
2. I nominativi dei lavoratori dipendenti beneficiari dei periodi di aspettativa retribuita sono preventivamente e tempestivamente comunicati o confermati per iscritto dalla Segreteria nazionale UGL Igiene ambientale ad Assoambiente, per la conseguente comunicazione all'azienda interessata.
3. L'aspettativa retribuita per motivi sindacali è attribuita e fruita per periodi di durata continuativa mensile o plurimensile, anche non calendariale, con corresponsione della retribuzione globale e non può essere riconosciuta nelle aziende aventi meno di 50 dipendenti.
4. I periodi di aspettativa retribuita per motivi sindacali sono utili ai fini della maturazione delle ferie, delle mensilità supplementari, del T.F.R., dell'Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), degli aumenti periodici di anzianità e del periodo necessario per il passaggio alla posizione parametricale A.
5. Per le imprese aventi un numero di dipendenti compreso tra 50 e 150, gli oneri annui relativi al periodo di aspettativa sindacale non possono essere superiori alla misura del contributo dovuto ad Assoambiente.




Il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo 9.9.1997 già stipulato tra Ausitra e UGL Trasporti nonché l'accordo 15.4.2010 stipulato tra Assoambiente e UGL Trasporti.


Il presente accordo decorre dall'1.1.2011 e scadrà il 31.12.2013 e si intenderà rinnovato se non disdetto almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

In caso di disdetta, esso resterà in vigore fino a quando non si stato sostituito da altro accordo.

ASSOAMBIENTE



UGL Igiene Ambientale



FISE

